



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, AMATI, FILIPPI, MARCUCCI, MORGONI
e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. – Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato l'intero settore dell'educazione artistica definendola definitivamente come formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ha dotato le istituzioni AFAM di autonomia statutaria, regolamentare, e organizzativa; il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ha indicato i principi e criteri generali della loro autonomia didattica, prevedendo l'articolazione degli studi in tre cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla Dichiarazione di Bologna. I corsi di studio sono ora strutturati in crediti (è stato adottato il sistema di crediti europeo ECTS), e in coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici è previsto anche il rilascio del nuovo tipo europeo di certificazione, noto come Supplemento al diploma (*Diploma Supplement*).

A seguito della suddetta riforma le istituzioni AFAM, pur appartenendo tuttora al settore non universitario e di conseguenza non assumendo il termine «università» nelle proprie denominazioni, sono state elevate di rango, e sono pertanto definite «istituzioni di livello universitario».

L'articolo 1 commi da 102 a 107 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità

2013) ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale.

Tale norma tuttavia non ha risolto i problemi posti dalla mancata approvazione nel dicembre 2012 da parte della Camera dei deputati della proposta di legge (atto Camera n. 4822) che avviava il percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508.

Si rende quindi urgente la presa in carico da parte dello Stato degli oneri degli istituti che attualmente gravano sui bilanci degli enti locali già molto provati dai mancati trasferimenti da parte del Governo centrale.

Esistono regioni, come il Veneto, che possono contare su ben sette istituti finanziati dallo Stato mentre in Toscana ne esiste solo uno, l'Istituto Cherubini di Firenze. È doveroso ricordare che, come previsto dalla legge di riforma n. 508 del 1999, non esistono differenze tra istituti statali e istituti non statali né sul piano didattico per i titoli di studio rilasciati, né sul piano normativo e legislativo per le modalità di gestione e gli organi di rappresentanza. Purtroppo la situazione in cui versano province e comuni rischia di far precipitare la situazione degli Istituti AFAM non statali.

Questa prospettiva porterebbe a breve all'impossibilità da parte degli istituti di deliberare il bilancio ed aprirebbe la strada al commissariamento, anticamera di esiti drammatici per i circa 7500 allievi e per gli 800 operatori, tra docenti e personale non docente.

Molti allievi degli istituti provengono da altre province per cui una crisi di questi istituti colpirebbe non solo l'utenza dei territori di competenza ma farebbe perdere un essenziale servizio di formazione culturale e professionale a tanti giovani italiani.

Per tale ragione il presente disegno di legge riprende un emendamento alla proposta di legge atto Camera n. 4822, che non ha avuto esito positivo a causa della fine della XVI legislatura.

Si tratta di una norma che prevede la graduale statizzazione degli istituti musicali parreggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999,

n. 508. La statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.